Protocollo 0007137/2023 del 06/12/2023

CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità-VIII Ciclo

TRA

L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

E

L'ISTITUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUPINO

Premesso

- che l'Università della Calabria deve attuare i tirocini per la formazione degli insegnanti che intendono conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 (pubblicato in G.U. n° 24 del 31/01/2011) e del D.M. 30/09/2011(pubblicato in G.U. n° 78 del 02/04/2012), di seguito denominati tirocini dei corsi di sostegno.
- che i tirocini dei corsi di sostegno prevedono un tirocinio da svolgere presso le istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dall'allegato B del Decreto 30/09/2011;
- che in base all'art. 12 del D.M. 249/2010 le Università stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale d'istruzione accreditate (ai sensi del D.M. 93 del 30/11/2012) presso gli uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio e sul rispetto delle convenzioni (art. 12, comma 4 del D.M. n. 249/2010).

l'Università della Calabria – con sede in Rende (CS) codice fiscale 80003950781, di seguito denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Nicola Leone, nato a Diamante (CS) il 28/02/1963,

 \mathbf{E}

L'Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUPINO
con sede legale in VIA CALVONE SUC, SUPINO
Partita IVA/Codice Fiscale 22053060601
denominata nel seguito "soggetto ospitante", nella persona del Dirigente Scolastico
Prof. ELEONORA MAURIELLO, nato a CASERTA il 04/06/1981

concordano e sottoscrivono la seguente convenzione

Art. 1

Il soggetto promotore per lo svolgimento delle attività di tirocinio dei corsi di sostegno, previste dal D.M. 249/2010 e dal D.M. 30/09/2011, deve avvalersi di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

Durante lo svolgimento del tirocinio diretto, l'attività di formazione è seguita da un tutor dei tirocinanti individuato dal Dirigente Scolastico del soggetto ospitante fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio secondo i criteri previsti dal DM 249/10 e dal Decreto 30/09/2011, che ha il compito di supervisionare e valutare le attività del suddetto tirocinio;

Art.2.

Al fine di perseguire le finalità connesse con lo svolgimento del tirocinio dei corsi di sostegno il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna a far svolgere tale tirocinio nelle proprie strutture.

Art.3

Il soggetto ospitante mette a disposizione il seguente numero di posti di tirocinio per grado di scuola: (tabella da compilare a cura del soggetto ospitante indicando il **numero minimo** di posti disponibili)

	Grado di Scuola					
	Infanzia	Primaria	Secondaria di 1°	Secondaria di		
			grado	2° grado		
n. minimo tirocinanti da accogliere	3	_3	3			

Il numero degli studenti tirocinanti potrà variare di comune intesa tra le parti. La presente convenzione non obbliga il soggetto promotore ad inviare necessariamente tirocinanti presso il soggetto ospitante.

Art.4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinanti per la responsabilità civile verso i terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore: in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti della normativa vigente, agli istituti (facendo riferimento al numero della polizza:

- infortuni n. 2009/077/181631365 stipulata con Unipol Assicurazioni S.p.A. di Bologna;
- RC verso terzi n. 2009/065/181631381 stipulata con Unipol Assicurazioni S.p.A. di Bologna

entrambe con scadenza 31/12/2025 sottoscritte dal soggetto promotore.

I tirocinanti ed il personale di ciascun Ente saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione.

Il tirocinio dei corsi di sostegno non crea nessun obbligo di natura lavorativa per il soggetto ospitante nei confronti degli studenti tirocinanti, in quanto non rientra né nel rapporto di apprendistato regolato dagli artt. 2130 e seguenti del codice civile, né nel rapporto di lavoro dipendente, ma è previsto dal vigente regolamento (D.M. 249/2010 e D.M. 30/09/2011)

Art.6

Per ciascun tirocinante accolto dal soggetto ospitante in base alla presente convenzione il soggetto ospitante deve:

- 1. inviare al soggetto promotore il *Mod. A- avvio tirocinio*, compilato in ogni sua parte che verrà inviato dagli uffici preposti dopo la firma della convenzione;
- 2. inviare al soggetto promotore a conclusione del tirocinio l'attestazione dell'avvenuto svolgimento dello stesso inviando il *Mod. C-Fine tirocinio*, che deve essere compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unical.it con intestazione della PEC COGNOME NOME tirocinio diretto VIII ciclo indicazione Istituto; il quale deve essere compilato in ogni sua parte

Art.7

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

A tal fine il tirocinante dovrà sottoscrivere, per accettazione, il Progetto Formativo e gli impegni in esso previsto.

Art. 8

Il soggetto promotore al termine delle attività di tirocinio si impegna a corrispondere al soggetto ospitante l'importo di € 280,00 per ogni tirocinante che abbia correttamente terminato detto tirocinio nei tempi dovuti, ai sensi del D.M. 93 del 30/11/2012. Pertanto, al termine delle attività di tirocinio il soggetto ospitante si impegna a comunicare prontamente al soggetto promotore l'elenco dei tirocinanti che hanno correttamente terminato le attività di tirocinio.

Per la corretta corresponsione degli importi sopra indicati si prega di compilare il sottostante form:

IBAN T 8 2 T 0 5	2977	4270T2	101	000	0116
INTESTAZIONE CONTO	1. C.	SUPINO			

Art. 9

Ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n 196, e successive modifiche e integrazioni i dati personali forniti saranno trattati in forma cartacea ed informatica secondo le disposizioni previste ai fini del tirocinio per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Art. 10

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore dell'Università della Calabria fino al 30 dicembre 2024 e decade qualora l'Istituto perdesse l'accreditamento presso l'USR.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 11

La presente convenzione, firmata digitalmente, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1° della L. 266/91.

Art. 12

Ogni comunicazione con il soggetto promotore avverrà attraverso posta elettronica ordinaria di seguito indicata: Segreteria fit@unical.it.

Art. 13

Il soggetto ospitante dichiara sin d'ora che ogni comunicazione da parte del soggetto promotore dovrà avvenire a mezzo posta elettronica ordinaria da inoltrare al seguente indirizzo e-mail FRICES ONO I STRUETOUC. IT

Soggetto Promotore

Soggetto Ospitante

